CAMERA DEI DEPUTATI N. 2745

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 maggio 1988 (Stampato n. 178)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

RUFFINO, BERLANDA, ACQUARONE, CUMINETTI, SANTALCO, DI LEMBO, COVIELLO, CARLOTTO, LEONARDI, TOTH, FONTANA ELIO

Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 maggio 1988

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonché

alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.